

In punto di fatto, parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto in data 29/09/2022 notifica a mezzo pec della cartella di pagamento n. 06820210109538476000 per un importo totale, a titolo di contributi previdenziali non assolti dovuti alla Cassa Forense, pari a € 269.250,56 (doc. 1 e 2 ric.).

Con riferimento a tale cartella di pagamento, parte attrice ha domandato l'accertamento negativo del credito limitatamente all'importo di € 97.996,36, corrispondente al ruolo n. 2021/015553 (contributi anno 2001, di importo pari a € 51.474,32), e al ruolo n. 2021/015553 (contributi anno 2002, di importo pari a € 46.522,04).

Il presupposto di tale accertamento negativo è la prescrizione intervenuta rispettivamente in data 31/12/2006 e 31/12/2007.

Si rileva la corretta individuazione per il caso di specie del termine prescrizionale quinquennale giacché i contributi delle annualità 2001 e 2002 rientrano nel campo di applicazione dell'art. 3 della L. n. 335/1995, per effetto del quale anche le contribuzioni dovute alla Cassa Forense seguono la prescrizione breve di cinque anni, con decorrenza dal 01/01/1996.

Si precisa che non incide sui contributi in oggetto l'entrata in vigore, in data 02/02/2013, della L. n. 247/2012, il cui art. 66 sancisce che: *“La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”*, poiché la reviviscenza della disciplina della prescrizione decennale *ex art.19 comma 1 della L. n. 576/1980* concerne solo i contributi maturati a partire dal 02/02/2013.

Questa interpretazione della disposizione in esame è stata avvallata anche dalla Corte d'Appello di Roma nella sentenza n. 313 del 03/02/2020, in cui ha affermato che: *“Il termine di prescrizione quinquennale della contribuzione dovuta alla Cassa Forense è divenuto decennale in forza dell'art. 66 della l. n. 247/2012, e si applica soltanto a partire dal 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della norma, mentre per i periodi anteriori vale il termine più breve di cinque anni disposto per tutte le Casse privatizzate dalla l. n. 335/1995”*.

Si osserva peraltro che parte ricorrente ha dedotto di aver proposto istanza di accesso documentale per il rilascio di copia degli atti interruttivi della prescrizione medio tempore notificati e presupposti alla cartella di pagamento, in data 07/10/2022 (doc. 3 ric.), e di non aver mai ricevuto riscontro alcuno da parte della Cassa.

Parte convenuta restando contumace non ha né contestato i fatti dedotti in causa, né provato di aver interrotto i termini prescrizionali in questione.

Per questi motivi, va accertata l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alla cartella di pagamento n. 06820210109538476000 limitatamente ai contributi relativi agli anni 2001 e 2002.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate con distrazione a favore dei procuratori antistatari.

P.Q.M.

il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1) In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la prescrizione dei contributi per gli anni 2001 e 2002 di cui alla cartella n. **06820210109538476000**, notificata al ricorrente in data 29.09.2022, e per l'effetto annulla la suddetta cartella limitatamente alle annualità prescritte;
- 2) Condanna la Cassa convenuta alla refusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in euro 4.500,00 oltre oneri e accessori come per legge, nonché al rimborso del Cu, da distrarsi a favore del procuratore antistatario, avv. Andrea Casella

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Sentenza esecutiva.

Milano,

19/04/2023

Il Giudice

Camilla Stefanizzi